

Norme regionali in materia di beni culturali.

Capo III bis

(Disposizioni comuni in materia di beni culturali)

Art. 39 bis

(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)(1)(2)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attività, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, progetto o attività.

(3)

2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori, del progetto o delle attività.

(4)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

2 Articolo sostituito da art. 121, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.

3 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.